

Assicurazione MULTIGARANZIA per il viaggio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
“FRIGO ASSICURAZIONE SNC n. 101192714”

Giugno 2026

Questo DIP aggiuntivo è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo recontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Inter Partner Assistance S.A., Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Francia, 92240 Malakoff, 8-10 rue Paul Vaillant Couturier, capitale sociale € 180.702.613,00, facente parte del Gruppo AXA Partners e operante in Italia in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma, tel. 06 42118.1. Sito internet: www.axapartners.it – e-mail: direzione.italia@ip-assistance.com - indirizzo pec: ipaassicurazioni@pec.it

Inter Partner Assistance S.A. è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione con numero di iscrizione: I.00014. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza francese della ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 277.385.727, e comprende il capitale sociale pari a € 180.702.613,00 e le riserve patrimoniali pari a € 17.410.739. L'indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 144%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axapartners.fr

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Assistenza in Viaggio	Non sono attivabili opzioni o personalizzazioni
Spese Mediche	
Bagaglio	
Annullamento Viaggio	
Pacchetto volo	
Cover Stay	
Infortuni di Viaggio	
Responsabilità Civile Terzi	
Back Home	
Tutela Legale	



Che cosa NON è assicurato?

Assistenza	La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a: • mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa; • viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
Spese Mediche	Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi: • se l'Assicurato (o chi per esso) richiama di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuta il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia; • viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente; • se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio una quarantena. Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o meteorologici non è possibile prestare la garanzia. La Società non prende in carico le spese conseguenti a: • cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche;

	• acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; • cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio); • interruzione volontaria della gravidanza; • pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti; • qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; • acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto; • le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio. La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da: • parto naturale o con taglio cesareo; • stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; • dolo dell'Assicurato; • abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; - tentato suicidio o suicidio
Bagaglio	Sono esclusi dalla garanzia: lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, pietre preziose, disegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, orologi preziosi, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili. La Società non indennizza i danni: • agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; • verificatisi quando: - il bagaglio non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave; - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; - il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo; - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; • verificatisi durante il soggiorno in campeggio; Sono, inoltre, esclusi: a) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).
Annullamento Viaggio e pacchetto volo	La Società non effettua i rimborsi relativi ad annullamenti causati da: a) forme depressive; b) stato di gravidanza; c) patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della data di prenotazione; d) fallimento del Vettore o dell'agenzia di viaggio.
Infortuni in Viaggio	Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: • dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; • da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio. Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immuno-deficienza acquisita (A.I.D.S.).
Responsabilità Civile terzi - RCT	Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da: • circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, della navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili.
Cover Stay	La Società non corrisponde l'indennizzo nei seguenti casi: a) dolo o colpa grave dell'Assicurato; b) viaggi intrapresi verso paesi nei quali era già noto il fermo sanitario; c) costi non coperti dalla garanzia; d) perdite a seguito di rinuncia da parte dell'assicurato alla prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto offerta dall'organizzatore del viaggio.
Back Home	La Società non corrisponde l'indennizzo nei seguenti casi: se l'Assicurato (<i>o chi per esso</i>) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario
Tutela Legale	La garanzia assicurativa Tutela Legale non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per: 1) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 2) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); 3) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato; 4) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; 5) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'articolo n.541 Codice di Procedura Penale; 6) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge; 7) il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose; 8) le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Inoltre la garanzia non è operante per le controversie: 1) derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o

	imprenditoriale 2) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato, salvo quanto previsto all'art.H.4 "Prestazioni Garantite" - punto 2); 3) di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di AXA Assistance e del Gruppo AXA, salvo quanto previsto all'art. H.4 "Prestazioni Garantite"; 4) relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale; 5) relative ai sinistri causati da esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 6) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; 7) le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate; 8) le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni e delle donazioni; 9) le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato; 10) le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune; 11) le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in Polizza; 12) le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; 13) le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; 14) le controversie di valore inferiore a € 250,00 15) derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi; 16) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare, salvo quanto previsto dall'art H.4 "Prestazioni Garantite" punto 7); 17) derivanti da controversie per il recupero crediti; 18) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto; 19) per contratti di compravendita di immobili; 20) per controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; 21) per controversie tra Contraente e collaboratori non dipendenti; 22) derivanti da controversie contrattuali con la Società; 23) le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'art.H.4 "Prestazioni Garantite".
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Assistenza in Viaggio	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</i>
Spese mediche in Viaggio	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</i>
Bagaglio	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</i>
Annullamento in Viaggio e pacchetto volo	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</i>
Infortuni di Viaggio	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</i>
Responsabilità Civile terzi – RCT	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</i>
Cover Stay e Back Home	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</i>
Tutela legale	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa polizza presenta una serie di garanzie per la tutela di coloro che viaggiano a scopo turistico, di studio o d'affari.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: non previsti

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) a:
----------------------------------	--

	Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Clienti, Casella Postale 20132, Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto – Roma, numero fax 0039.06.48.15.811, e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com. L'impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it È inoltre possibile rivolgersi all'Autorità di vigilanza francese Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) seguendo le indicazioni riportate sul sito https://acpr.banque-france.fr/en/particuliers/vos-moyens-daction/how-submit-complaint
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato irrituale: per controversie relative alla determinazione del valore del danno, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Inoltre, è possibile rivolgersi al Médiateur de l'Assurance (TSA 50110 – 75441 Paris Cedex 09), seguendo le indicazioni riportate sul sito www.mediation-assurance.org
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Di seguito si riportano le informazioni relative al regime fiscale applicabile al contratto secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente alla data di redazione del presente DIP aggiuntivo: 2,50 % per le sezioni infortuni e malattia; 12,50% per la sezione merci trasportate; 22,25% per le sezioni altri danni ai beni e responsabilità civile generale; 21,25% per la sezione perdite pecuniarie di vario genere; 10,00% per la sezione assistenza., 21,25% per la tutela legale. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili.
Cos'è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.axapartners.it/it/pagina/diritto-all-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.